

Circolare n°8 del 05.02.2020

CESSIONI INTRA UE – Novità 2020

Spett.le clientela,
lo Studio segnala che a partire dal 1.1.2020 sono state introdotte tre novità in materia di cessioni intracomunitarie di beni. Di seguito si segnalano gli aspetti più rilevanti di ognuno di essi.

Requisiti sostanziali per ottenere la non imponibilità Iva dell'operazione

Dal 1 gennaio 2020 gli operatori che effettuano cessioni intracomunitarie devono richiedere al cessionario comunitario il **codice identificativo Iva**, verificare anticipatamente l'iscrizione del destinatario all'elenco **Vies** (VAT information exchange system) e presentare tempestivamente gli elenchi Intrastat, pena la perdita del regime di non imponibilità ai fini Iva dell'operazione ed il conseguente obbligo di emissione di una fattura con Iva nazionale.

Il cedente nazionale dovrà quindi porre maggiore attenzione al momento dell'emissione della fattura di cessione Intra-UE. In particolare dovrà:

- 1) Richiedere al cessionario, in fase di perfezionamento dell'ordine, l'indicazione del suo numero di identificazione Iva relativo alle operazioni intracomunitarie;
- 2) Controllare per ogni operazione l'esistenza e la validità del codice identificativo **fornito dal cliente** sul sistema Vies. In effetti, la banca dati unionale Vies è l'unica fonte che consente di controllare la validità del codice identificativo Iva;
- 3) Provvedere alla tempestiva presentazione dei modelli Intrastat.

Sono queste le conseguenze pratiche che derivano dal recepimento in Italia della direttiva 2018/1910/UE.

I predetti passi, invero, erano già usuali per le imprese anche se adesso la necessità è richiesta con effetti di natura sostanziale (in assenza di uno dei tre elementi citati

l'operazione diventa di fatto imponibile) dalle regole unionali.

Quelli che fino ad oggi erano stati qualificati dalla Corte di giustizia Ue come requisiti formali, la cui mancanza non poteva mettere in discussione il diritto alla non imponibilità dell'operazione, sono dal 1.1.2020 definiti dal legislatore unionale come elementi sostanziali.

Il nuovo articolo 138 prevede infatti che, a partire dal 1 gennaio 2020, siano considerate non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati a essere introdotti in altro Stato membro da parte del venditore o dell'acquirente (o da terzi per loro conto), a patto che ci siano i tre seguenti requisiti:

- 1) I beni devono essere ceduti a un altro soggetto passivo (o ad un soggetto assimilato) che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto ha avuto inizio;
- 2) Il destinatario deve essere un operatore economico (o un soggetto ad esso assimilato) e deve essere identificato ai fini Iva in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio. Tra l'altro, l'acquirente deve comunicare preventivamente al cedente il proprio codice identificativo;
- 3) Il terzo requisito vincola il regime della non imponibilità al corretto invio dei dati mediante gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie (modelli Intra).

Mezzi di prova

Anche in presenza dei tre descritti requisiti l'operatore che effettua una cessione intracomunitaria, in caso di verifica, deve dimostrare l'effettiva spedizione del bene per poter godere del regime di non imponibilità ai fini Iva.

Ciò premesso con riferimento ai mezzi di prova, si ritiene che questa possa essere fornita anche con mezzi diversi da quelli previsti dal Regolamento 282/2011 (sotto elencati), purchè provenienti da soggetti terzi, indipendenti dalle parti dell'operazione di compravendita.

Le presunzioni di avvenuto trasferimento a destino dei beni nelle cessioni intracomunitarie, operano diversamente a seconda che il trasporto/spedizione sia eseguito dal cedente o da terzi per suo conto oppure dal cessionario o per suo conto.

Nel primo caso il cedente dovrà attestare il trasferimento nello Stato di destinazione ed essere in possesso di almeno due elementi di prova non contraddittori, provenienti da parti indipendenti (es. documento di trasporto /spedizione, lettera CMR firmata nel caso di trasporto su gomma, polizza di carico per trasporto marittimo).

In alternativa, sarebbe sufficiente uno dei predetti documenti in combinazione con la polizza assicurativa del trasporto/spedizione o documenti bancari, documenti ufficiali di una pubblica autorità (notaio, ad esempio in caso di attestazione di spedizione di beni di importi rilevanti), oppure la ricevuta di un deposito nello stato membro d'arrivo che attesti la ricezione della merce.

Se il trasporto /spedizione è invece eseguito dall'acquirente o per suo conto, perché operi la presunzione, il venditore, oltre ai documenti di cui sopra nelle diverse combinazioni esaminate, dev'essere anche in possesso di una dichiarazione scritta rilasciata dal cessionario e riportante le specifiche indicazioni previste dalla norma. Tale dichiarazione va fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

A tale proposito, al fine di limitare i rischi, e sempre che la forza contrattuale lo consenta, Assonime consiglia di adottare clausole che pongano a carico del cessionario uno specifico obbligo di comunicare l'eventuale mancata consegna dei beni.

Call-off stock

L'operazione di call-off stock è un accordo mediante il quale un fornitore comunitario invia i propri beni ad un cliente UE presso un deposito di proprietà di quest'ultimo o di un soggetto terzo, senza però che ne venga trasferita la proprietà. Il fornitore infatti rimane proprietario dei beni fintantochè il cliente non li preleva dal deposito presso cui questi sono stati spediti o trasportati, e in ogni caso, non oltre

un anno dalla spedizione o consegna degli stessi.

Si prevede ora che l'invio di beni in base ad un contratto di call-off stock non sia più assimilato ad una cessione a titolo oneroso, imponibile Iva, e viene quindi equiparato ad una operazione di cessione intracomunitaria non imponibile, a patto che il trasferimento della proprietà della merce in capo al cliente avvenga entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato di destinazione.

Scopo principale della nuova regola della UE è quello di evitare al fornitore che opera tramite call-off stock di dover aprire una posizione Iva nel paese in cui vengono trasportate le merci. Fino al 31.12.2019 tale operazione richiedeva infatti, in alcuni stati membri della UE, l'apertura di una posizione Iva nello stato di arrivo della merce, per il trasferimento dei beni in conto vendita.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Cordiali saluti